

Qui avvi l'emendamento del deputato Romano; ve ne ha un altro del deputato Cocco, il quale sarebbe così concepito:

« Nelle cause correzionali le Corti d'appello giudicheranno col numero di quattro votanti, e non già con quello di sei, come dall'articolo 55 del detto ordinamento giudiziario. »

Il deputato Conforti ha facoltà di parlare.

**CONFORTI**, relatore. All'articolo 3, la Commissione propone un'aggiunta:

« Dalla pubblicazione della presente legge comincerà ad avere in vigore in quelle provincie il capitolo VII del titolo I del nuovo ordinamento giudiziario pubblicato col decreto del 17 febbraio 1861, salvo questa parte che riguarda il numero dei votanti, il quale seguirà ad essere di nove. »

**MARCHESE**. Quanto all'emendamento proposto dalla Commissione, io mi uniformo pienamente a ciò che ha proposto il suo relatore. Faccio osservare intanto che, per essere coerenti a quanto è stabilito nel precedente articolo, si debbe modificare in maniera quest'articolo, che sia anche applicabile alla Sicilia, essendo questa legge comune anche a quella provincia, se non che in Sicilia la Corte suprema di giustizia ha la stessa competenza.

**PRESIDENTE**. Allora si potrà dire: *nelle provincie napoletane e siciliane.*

**MARCHESE**. Sì.

**CONFORTI**, relatore. Credo che non sia necessario.

La seconda parte dice:

« In quelle provincie, ossia quelle che sono state prima nominate, che sono le provincie napoletane e siciliane. »

**MARCHESE**. Ma non se ne parla espressamente.

**PRESIDENTE**. Siccome si è parlato delle provincie napoletane e siciliane nell'articolo primo, mi pare che è inutile.

**MARCHESE**. Ma è meglio che lo si esprima, dicendo: « nelle provincie napoletane e siciliane. »

**PRESIDENTE**. Nell'articolo 1° si parla delle provincie napoletane, nell'articolo 2° si parla delle siciliane; pare che non sia necessario di ripetere queste indicazioni.

**MARCHESE**. Dietro queste spiegazioni non insisto sulla mia proposta.

**PRESIDENTE**. Il deputato Romano ha facoltà di parlare.

**ROMANO**. Svolgerò brevemente la seconda parte del mio emendamento, relativa al progetto della Commissione.

In tale progetto essa segue il principio della doppia conferma, già proclamato nella legge francese del 1° aprile 1858.

Ora, o signori, codesto principio è in contraddizione con quello proclamato nella legge organica giudiziaria, già in vigore nelle provincie napoletane, in ordine al dubbio di legge. Nel progetto della Commissione non si soggiunge che la disposizione del capitolo VII del titolo I dell'ordinamento giudiziario si applicherà tanto agli affari penali, quanto ai civili. Perlocchè manifesta è la contraddizione tra il capitolo VII dell'ordinamento giudiziario, e l'anzidetta legge organica giudiziaria.

**PICA**. Domando la parola.

**ROMANO**. Giova ridirlo, l'articolo progettato dalla Commissione proclama il principio della doppia conferma, e la legge organica summentovata deferisce al potere legislativo la soluzione del dubbio di legge. E la Commissione stessa osserva che il potere legislativo non può più farla, perchè il Parlamento non è un corpo giudiziario.

È dunque d'uopo rettificare il progetto della Commissione, dicendo che il capitolo VII dell'ordinamento giudiziario si applica tanto agli affari civili, quanto ai penali.

Io soprattutto insisto in questa idea, perchè l'articolo 668

del Codice di procedura penale sardo ripete le parole degli articoli 1° e 2° della legge del 1° aprile 1858.

Ed aggiungo altresì che, ragionando il progetto della Commissione di una disposizione penale, potrebbe ben dirsi che esso non si applica agli affari civili.

Laonde, sia perchè devesi eliminare una contraddizione che credo esistere, sia perchè in ogni caso la chiarezza non è mai superflua nella redazione delle leggi, io insisto sempre più che all'articolo progettato dalla Commissione si aggiungano le parole:

« Il capitolo VII del titolo I dell'organamento giudiziario si applica tanto agli affari civili, quanto ai penali. »

**PRESIDENTE**. Il deputato Pica ha facoltà di parlare.

**PICA**. La legge che si discute riguarda l'esecuzione dell'ordinamento giudiziario e del Codice di procedura penale, pubblicato nel 1861 per le provincie napoletane; ora questa legge propone di sospendere l'esecuzione d'ambidue queste distintissime leggi, l'una relativa all'ordinamento giudiziario, l'altra relativa alla procedura penale.

Quanto all'articolo secondo del progetto della Commissione, che ora diventerebbe terzo, esso si riferisce all'ordinamento giudiziario, e dice a lettere cubitali che sarà applicato il capitolo VII della legge sull'ordinamento giudiziario; capitolo che comprende tutte le attribuzioni e tutte le competenze della Corte di cassazione, che ha sede in Napoli, e di quella che ha sede in Palermo; si stabilisce nell'articolo 111 che, nel caso in cui vi fossero due decisioni conformi in punto di diritto, il tribunale o la Corte a cui si fa il rinvio, tanto in materia civile, quanto in materia penale, sia obbligato a conformarsi a ciò che la Corte suprema di giustizia ha stabilito. Quindi ogni dubbio è rimosso, non può nascere questione, e l'emendamento proposto dall'onorevole mio amico, il deputato Romano, non può essere accolto dalla Camera.

**ROMANO** Chiedo di parlare.

**PICA**. Mi sembra ch'egli abbia obliato che la legge nuova deroga all'antica, e che, se esiste una disposizione del Codice di procedura civile che stabiliva le norme da tenersi nell'invio ulteriore, quest'articolo è abrogato per l'applicazione immediata che si farà del capitolo VII della legge sull'ordinamento giudiziario.

Quindi insisto, a nome della Commissione, perchè venga respinto quest'inutile emendamento.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**ROMANO**. Signor presidente, dirò solo due parole e poi si andrà ai voti.

Dal ragionamento dell'onorevole Pica verrebbe questa conseguenza, che la legge che ne occupa abroga tacitamente la legge organica giudiziaria per le provincie napoletane circa il dubbio di legge. Ma questa teorica non istà nei principii di diritto; e però è necessario che l'articolo della Commissione sia reso più chiaro. Altrimenti saranno in vigore il capitolo settimo del titolo primo dell'ordinamento giudiziario e le disposizioni della legge anzidetta sul dubbio di legge, il che senz'altro sarebbe un assurdo.

**PRESIDENTE**. Rileggo l'emendamento del deputato Romano:

« L'esecuzione dell'ordinamento giudiziario e del Codice di procedura penale è sospesa. Sarà nondimeno eseguito l'articolo 668 del Codice medesimo, sì negli affari penali, come negli affari civili. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera rigetta.)

Metterò ai voti l'emendamento del deputato Cocco, che consiste nel dire: